

FOGLIO INFORMATIVO

Avvisatura telematica Bonifici Esteri in entrata

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono: +39 060.060

Numero verde Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 800.902.901

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' IL SERVIZIO Avvisatura telematica Bonifici Esteri in entrata

Nell'ambito dell'offerta dei servizi del Corporate Banking Interbancario è disponibile il servizio di avvisatura bonifici esteri pervenuti presso BNL che consente alla clientela aderente di visualizzare i bonifici trasmessi dall'estero a suo favore e pervenuti presso BNL con facoltà di istruire la stessa banca circa la destinazione finale delle somme.

Presupposto per l'adesione al servizio è la titolarità di un contratto di remote banking BNL - Business Way BNL - o in alternativa - di un contratto di CBI passivo, in quanto il servizio può essere erogato esclusivamente tramite questi canali.

Il Servizio può comportare i seguenti rischi:

- mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici - da banca a cliente e viceversa - imputabile a problematiche connesse ai servizi di rete, a causa di forza maggiore o ad attività manutentive e/o aggiornamenti.
- mancata esecuzione delle richieste inviate dal Cliente a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di trasmissione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTI DI ATTIVAZIONE E CANONE DEL SERVIZIO		
Canone di utilizzo mensile	Euro	10,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti possono recedere dal contratto in base ai seguenti termini e condizioni:

FOGLIO INFORMATIVO

- 1) la Banca, mediante comunicazione al Titolare con un preavviso di almeno due mesi o anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo;
- 2) il Titolare, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante lettera raccomandata A/R da inviare anche alle Banche Passive con lo stesso termine di preavviso.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, all' indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, all' indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

LEGENDA

CBI (Corporate Banking Interbancario)	Il Corporate Banking Interbancario è un servizio bancario telematico nato per consentire, tramite messaggi standardizzati, l'invio di disposizioni di incasso e pagamento nonché di ricezione di tutti i dati contabili necessari per la normale operatività bancaria di un'azienda. In dettaglio costituisce un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali messo a disposizione da parte di una banca, detta Proponente, ad una impresa che è cliente anche di altre banche, definite Passive. L'adesione al servizio richiede la firma di uno specifico contratto tra l'azienda e le banche interessate, Proponente e Passiva.
--	---